



Di Avv. Rosa Bertuzzi

ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AMBIENTALI NELL'AMBITO DEL CONTROLLO DI UN ESERCIZIO COMMERCIALE (AUTORIZZAZIONI, SCARICHI, EMISSIONI, RUMORE)

di Avv. Rosa Bertuzzi

Nell'ambito di un controllo di un esercizio commerciale, poiché tale attività rientra nel disegno di impresa, soggiace a tutti gli obblighi ambientali previsti dalle norme in vigore, in particolare:

- 1- Corretta gestione dei rifiuti – obblighi di conferimento – non iscrizione al SISTRI – obblighi di compilazione e tenuta dei FIR – non obbligatorietà di tenuta dei registri di carico e scarico – TARSU-
- 2- Corretto scarico dei propri reflui/scarichi – AUA, se previsto -
- 3- Eventuale contenimento del rumore, anche in base a quando oggetto di autorizzazione – AUA se previsto -
- 4- Applicazione della normativa relativa al contenimento delle emissioni in atmosfera - attività in deroga – art. 272 comma 2, D.L.vo 152/2006 – AUA se previsto -

1 Rifiuti

Poiché tutte le attività commerciali sono produttive, generalmente, di imballaggi, gli stessi sono da classificare rifiuti speciali non pericolosi. Per gli stessi si applicano le norme del testo unico ambientale, in particolare la normativa relativa al deposito temporaneo (Art. 183, comma 1, lett. bb) del D.L.vo 152/2006), il quale non deve superare l'anno di deposito, non deve superare le quantità (20 metri cubi) e deve essere depositato in base alla omogeneità del rifiuto. Il corretto conferimento dei rifiuti da imballaggi va effettuato tramite il gestore del Servizio Pubblico di raccolta, con oneri che variano in base allo specifico regolamento comunale, in genere in base alla metratura del locale .

Nelle ipotesi del solo commercio ambulante (non oggetto di trattazione in questa sede) è prevista, invece, la revoca o la decadenza del posteggio per mancato rispetto dell'onere assunto di lasciare l'area libera di rifiuti. In questo specifico caso, la condizione di decadenza della concessione della concessione del posteggio è il mancato rispetto dell'impegno assunto di lasciare il posteggio stesso sgombero da oggetti e dai rifiuti, prodotti dallo stesso operatore . L'onere a loro carico è quello di pagare la tassa per lo

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di pulire e lasciare in sacchi i rifiuti prodotti, ovvero di depositarli nelle adeguate attrezzature che il Comune ha l'obbligo di installare. Infatti, Il Comune deve (obbligatoriamente) collocare, laddove l'attività viene svolta abitualmente, vedi le aree mercatali , attrezzature adeguate per la raccolta dei rifiuti .

Se, invece, ci si rivolge a rifiuti pericolosi , il deposito, la raccolta, il conferimento va effettuato in base alla tipologia di rifiuto prodotto. Si affronta, ora, il solo olio di frittura :

Olio di frittura

Gli oli di frittura delle attività di ristorazione, friggitoria, gastronomia, ecc. sono tradizionalmente classificati con il codice 20.01.25, rifiuto non pericoloso (tra l'altro del gruppo dei rifiuti urbano o assimilati), come oli e grassi commestibili.

Esiste però anche il codice 20.01.26* (pericoloso) definito come oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25.

Questa coppia di codici NON è però una coppia che da origine ai codici a specchio.

Infatti la normativa sui codici a specchio stabilisce : se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto "diverso" da quello pericoloso ("voce a specchio"), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso)...

Ora nel caso della coppia 200125/26 è il rifiuto pericoloso ad essere definito come diverso dal non pericoloso e non viceversa, quindi per classificare quel rifiuto non c'è da fare analisi chimica per determinare le concentrazioni raggiunte dalle sostanze pericolose contenute, ma solo determinare se quegli oli/grassi sia commestibili o diversi (non commestibili).

L'esercizio pubblico dovrà consegnare gli oli ai consorzi obbligatori (anche tramite il gestore del servizio urbano, qualora si sia attivato) , previo rilascio, da parte del soggetto di ritira, del Formulario di Identificazione del rifiuto.

1.2 – SISTRI

Tra le categorie obbligate non rientrano i pubblici esercizi.

In merito all'obbligatorietà di iscrizione al SISTRI delle attività di pubblico esercizio, ovvero sia di esercizi muniti della autorizzazione prevista dalla legge 287/1991 o dalle leggi regionali sulla somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, mense, pub, pasticcerie, gelaterie, sale da ballo, ecc.) si deve chiarire che tra le categorie dei soggetti obbligati ad iscriversi al SISTRI non rientrano i pubblici esercizi per le attività proprie.

In particolare per gli olii di frittura vegetali ed animali esausti gli adempimenti del SISTRI sono assolti da chi effettua la raccolta. Peraltro gli oli commestibili sono esplicitamente esclusi dall'all. D capitolo 13 del D.Lgs. 152/2006 dall'identificazione di prodotti pericolosi.

Inoltre, siamo in attesa di parere scritto del Ministero dell'Ambiente al fine di conoscere se i fanghi prodotti dai c.d. <<degrassatori >> che sono, a volte, impiegati in grandi unità di ristorazione rientrano nell'obbligatorietà per l'azienda produttrice di iscrizione e registrazione a SISTRI. Sarebbe, comunque, che l'obbligo sia riservato ai produttori di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi (art. 184 del D.Lgs. 152/2006 comma 3, lettera g).

1.3 TARSU

Adempimenti Tassa Rifiuti (TARSU)

Si ricorda che chiunque inizi ad occupare o detenere dei locali deve presentare al Comune la denuncia di nuova occupazione, ai fini del pagamento della tassa rifiuti.

2- SCARICHI (domestici e industriali)

Decreto Legislativo 152/2006 “ Norme in materia ambientale “

Capo II - Autorizzazione agli scarichi - 124. Criteri generali

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto. (comma così sostituito dall'art. 2, comma 11, d.lgs. n. 4 del 2008)
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito.

5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali è definito dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed in conformità all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di ambito.6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.

7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda. (comma così sostituito dall'art. 2, comma 12, d.lgs. n. 4 del 2008)

Titolo V - Sanzioni

Capo I - Sanzioni amministrative

133. Sanzioni amministrative

1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a 20.000 euro.

2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da 600 euro a 3.000 euro.

3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l'attività di posa in mare di cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro.

6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo 127, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro chiunque:

a) nell'effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaimento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2;

b) effettui le medesime operazioni prima dell'approvazione del progetto di gestione.

8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 6.000 euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.

9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

Capo II - Sanzioni penali

137. Sanzioni penali

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

(comma così modificato dall'art. 1 della legge n. 36 del 2010)

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione di uno scarico supera i limiti previsti dalla stessa norma.

7.....

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da 1.500 euro a 15.000 euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000 euro a 40.000 euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

3- RUMORE

Inquinamento acustico: obbligatoria la previsione di impatto acustico per gli esercizi pubblici

È stato pubblicato sulla G.U. del 3 febbraio 2012, il DPR 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese".

Il regolamento disciplina anche **le emissioni sonore mediante apparecchi radio, tv eccetera** ed individua gli obblighi ai quali sono tenute le imprese che detengono gli apparecchi. In particolare l'art. 4 del decreto, recante "Semplificazione della documentazione di impatto acustico" dispone che ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari quando utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, **devono presentare adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8/ 2c. della legge 26 ottobre 1995, n. 447.** .

Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (legge 447/1995) qualora non vengano superati i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2013) 15-01-2014, n. 1447

La percezione di rumori eccessivi da parte di tali specifici soggetti - nel caso di specie peraltro incontestata - può essere considerata un elemento indiziante a carico del gestore dell'esercizio, ma non esaurisce l'ambito dell'accertamento penalistico, correlato - come si è detto - alla messa in pericolo della pubblica tranquillità. Risulta, in altre parole, doverosa una verifica più ampia, tesa a far emergere l'idoneità della condotta a determinare disturbo ad una più consistente fascia di soggetti, le cui abitazioni siano ubicate nelle vicinanze dell'esercizio medesimo.

Ecco la sentenza della Cassazione:

1. Con sentenza emessa in data 30.4.2012 il Tribunale di Perugia, Sez. Distaccata di Foligno, in composizione monocratica, dichiarava N.A. e N.G. responsabili del reato di cui all'art. 659 cod. pen. - commesso in (OMISSIS) - e li condannava alla pena di Euro 200,00 di ammenda ciascuno nonché al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili, con sospensione condizionale della pena subordinata all'avvenuto risarcimento. La decisione concerne l'attività - svolta dagli imputati - di gestione di un bar nel corso della quale i rumori provocati dall'uso di impianti televisivi, giochi e schiamazzi dei clienti disturbavano - secondo la formulazione della imputazione - il riposo delle persone residenti nei pressi del locale ed in particolare quattro persone che abitavano nello stabile ove è ubicato il bar. Ad avviso del giudice di merito, la responsabilità emerge fondamentalmente dalla "documentazione confluita nel fascicolo processuale" essendo le testimonianze acquisite definite come "contrastanti". In particolare in motivazione si compie riferimento ai contenuti di due ordinanze sindacali (del 16.6.2008 e del 16.10.2008, dunque successive alla data di contestazione) emesse in riferimento alla necessità di ridurre l'orario di apertura del bar al pubblico e ad adottare misure idonee a ridurre il rumore, ordinanze il cui contenuto - secondo la deposizione resa dal teste di p.g. D. sarebbe stato disatteso dagli attuali imputati. Inoltre viene citata una relazione redatta da tecnici dell'ARPA del 29.4.2008 in cui viene rilevato il livello di immissioni rumorose, in ora notturna, all'interno delle abitazioni dei soggetti costituitisi parte civile nonché si compie riferimento all'esistenza di referti medici redatti dal Pronto Soccorso di Perugia in data 21.7.2008 che riguardano i soggetti medesimi. Sempre quale elemento a carico, viene citata la deposizione del teste Do., tecnico incaricato dal Comune di Valtopina, che avrebbe attestato il superamento dei decibel previsti per legge all'interno degli appartamenti delle parti civili. Tutto ciò ad avviso del giudicante consente di ritenere provato l'assunto accusatorio,

non essendo persuasivi gli elementi a discarico, consistenti in deposizioni rese da soggetti - avventori del bar - che descriverebbero esclusivamente in modo sommario l'attività svolta nel locale (dunque non pertinenti al tema) e negli esiti di una consulenza di parte, definiti sostanzialmente irrilevanti. Ciò perchè le rilevazioni risultano operate in orari diversi da quelli notturni ed in luoghi diversi dalle abitazioni delle persone offese (all'interno del bar ed in un locale sottostante). Da ciò l'irrelevanza ai fini del decidere della tesi difensiva per cui la propagazione del rumore, effettivamente superiore alla norma, nei piani sovrastanti dell'edificio dipendeva da un vizio di costruzione dell'immobile, non sufficientemente insonorizzato.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - N.A. e N.G., articolando distinti e comuni motivi. Con il primo motivo si impugna una ordinanza - emessa in dibattimento - di revoca di testimoni della difesa precedentemente ammessi, invocandone la nullità e si eccepisce il vizio di mancata assunzione di prova decisiva. A tal proposito i ricorrenti rappresentano che:

- in sede di deposito delle liste testimoniali venivano indicati ventitre testi a discarico e la lista veniva ritenuta ammissibile per intero;
- nel corso dell'istruttoria il giudice formulava "invito" teso ad ottenere una riduzione dei testi ammessi a numero di nove;
- dei nove testi citati dalla difesa per l'udienza del 16 aprile 2009 si presentavano in cinque e dopo la loro escussione il giudice revocava l'ammissione dei testi residui con la sola eccezione del consulente tecnico di parte.

L'ordinanza di revoca dei testi già ammessi viene dunque impugnata per difetto assoluto di motivazione. Si rappresenta inoltre che i testi rimasti non escussi erano portatori di conoscenze di sicura incidenza sull'esito del processo, trattandosi di avventori del bar e di soggetti abitanti nelle vicinanze del locale. Da ciò deriverebbe il vizio di mancata assunzione di prova decisiva ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d. Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione della sentenza impugnata. I ricorrenti evidenziano, sul punto, la assoluta carenza di sviluppo logico dell'iter motivazionale e l'assenza di analisi dei profili giuridici della fattispecie contestata che risulterebbe - per quanto si comprende - quella prevista dall'art. 659, comma 1. Tale tipologia di contestazione avrebbe reso necessaria una analisi - richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità - della concreta idoneità del rumore provocato dal pubblico esercizio a porre in pericolo la pubblica tranquillità e dunque a ledere il riposo e la quiete di un numero indeterminato di persone. L'intera istruttoria - invece - si sarebbe incentrata sulla diffusività dei rumori all'interno delle abitazioni delle parti civili, poste al di sopra del locale, nel medesimo stabile, al primo ed al secondo piano (come risulta dai contenuti delle loro deposizioni, puntualmente indicate). Dunque l'erronea interpretazione in diritto della norma incriminatrice - presupposta ma nemmeno sviluppata in sentenza - avrebbe sostanzialmente falsato sia l'andamento dell'istruttoria che la conseguente decisione di condanna. Ne è conferma la totale sottovalutazione degli apporti dimostrativi introdotti dai testi della difesa, indicati in sentenza come "irrilevanti", ma sempre dopo aver dato atto - in modo logicamente contraddittorio - della esistenza di un contrasto nell'ambito delle prove dichiarative. I contenuti testimoniali a discarico, peraltro, sarebbero stati erroneamente ritenuti ininfluenti, travisandone la reale efficacia (si compie specifico riferimento, con allegazione degli atti, alle dichiarazioni rese da E.F., F.F. e T.E. circa l'assenza di percezione di rumori molesti all'interno di abitazioni poste a poca distanza dall'esercizio) e ciò in rapporto alla corretta ricostruzione dei profili aratterizzanti l'illecito in questione. Gli stessi elementi di prova a carico - pur sommariamente indicati nella motivazione del provvedimento impugnato - sarebbero idonei a dimostrare esclusivamente la diffusione del rumore all'interno degli appartamenti posti nello stesso stabile e al di sopra del bar. Tale dato, peraltro, non appare nemmeno contestato dai ricorrenti che imputano la diffusione - effettivamente al di sopra delle soglie consentite - di rumori all'interno dello stabile ad un difetto di costruzione dell'immobile (colpito da un evento sismico e ricostruito con pannelli prefabbricati) e tale prospettazione - asseverata dal consulente di parte - non sarebbe neanche stata compresa, né correttamente valutata dal giudicante. Si tratterebbe, in tal senso, di un dato non influente a fini penalistici nei confronti degli attuali ricorrenti, posto che l'effetto di propagazione del rumore - tale da infastidire solo gli abitanti dei piani superiori e dunque inidoneo a creare turbativa penalmente

rilevante - non deriverebbe da negligenza dei gestori del bar quanto dalla cattiva insonorizzazione dell'immobile. Da qui la ricorrenza dei vizi segnalati. Con il terzo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 40 c.p., comma 2 e dell'art. 43 cod. pen. in riferimento alla ritenuta posizione di garanzia in capo ai gestori dell'esercizio, nonché vizio di motivazione della decisione impugnata in tale parte. Ciò perchè dall'espletata istruttoria risulta che i gestori dell'esercizio possiedono il locale in virtù di contratto di locazione intercorso con il proprietario dell'immobile P. F. (padre e genero delle parti civili) ed avrebbero chiesto - una volta constatata l'inadeguata insonorizzazione derivante da vizi costruttivi - alla proprietà di eseguire in proprio le opere di adeguamento, ricevendo un rifiuto. Ora, posto che il rumore - per quanto detto in precedenza - si propaga in modo eccessivo in virtù del vizio costruttivo, ne deriverebbe in ogni caso l'assenza di rimproverabilità in capo agli attuali ricorrenti. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione adottata nella gravata sentenza risulta una mera formula di stile e non viene valorizzata l'assoluta incensuratezza degli attuali ricorrenti. Con il quinto motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 185 cod. pen. e delle norme in tema di responsabilità civile. La determinazione del danno risarcibile sarebbe erronea sia perchè operata in forma cumulativa sia per assenza di prova circa le componenti determinative del medesimo. In particolare non vi sarebbe possibilità di ritenere componente del danno il disagio che avrebbero subito le parti civili nell'attivarsi presso gli uffici comunali, sia perchè non oggetto di prova che in virtù degli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte in materia.

Motivi della decisione

1. Il secondo motivo di ricorso è fondato e va accolto. Ed invero la decisione impugnata risulta affetta da vizio motivazionale per assenza di un effettivo percorso argomentativo ed incompletezza, vizi derivanti da un erroneo inquadramento in diritto della fattispecie contestata. La motivazione della decisione è infatti basata sulla mera constatazione - per lo più attraverso rinvio a documentazione acquisita agli atti - del superamento, in talune occasioni, della ordinaria tollerabilità dei rumori percepiti all'interno delle abitazioni delle persone offese, poste al di sopra del locale adibito a bar. Tale constatazione, peraltro operata senza descrizione alcuna del contenuto della relativa documentazione e pertanto in modo tale da non consentire un effettivo controllo della corrispondenza tra gli elementi obiettivi e la considerazione degli stessi, non è sufficiente - in ogni caso - ad integrare la rilevanza penale della condotta oggetto di contestazione. La condotta in esame (art. 659 c.p., comma 1), infatti, assume rilievo penale - anche in riferimento alla collocazione della norma nel capo relativo alle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza con particolare riguardo all'ordine e alla tranquillità pubblica - se ed in quanto gli eccessivi rumori ricollegati, nel caso di specie, all'esercizio di una attività commerciale, siano idonei ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, a causa della loro obiettiva diffusività (tra le altre, Sez. 1^a n. 20207 del 21.3.2013). L'oggetto dell'accertamento, pertanto, non può essere limitato alla percezione del rumore - pur se in taluni casi eccessivo - da parte delle sole persone che vivono immediatamente al di sopra del locale, pur se tale condizione può determinare l'esistenza di un dovere - civilistico - di adottare misure idonee ad impedire la diffusione del suono molesto. La percezione di rumori eccessivi da parte di tali specifici soggetti - nel caso di specie peraltro incontestata - può essere considerata un elemento indiziante a carico del gestore dell'esercizio, ma non esaurisce l'ambito dell'accertamento penalistico, correlato - come si è detto - alla messa in

pericolo della pubblica tranquillità. Risulta, in altre parole, doverosa una verifica più ampia, tesa a far emergere l'idoneità della condotta a determinare disturbo ad una più consistente fascia di soggetti, le cui abitazioni siano ubicate nelle vicinanze dell'esercizio medesimo. Tale verifica nel caso in esame era resa ancor più necessaria dalle particolari caratteristiche dell'edificio ove risulta ubicato il bar, per come emergenti dalla consulenza tecnica depositata dalla difesa. Se, infatti, la propagazione del rumore nel medesimo stabile era almeno in parte dovuta a difetto "ab origine" di insonorizzazione - per i materiali e le tecniche costruttive utilizzate - da ciò deriva la considerazione della possibile diffusione all'interno del fabbricato anche di rumori di non elevata entità obiettiva e tali, pertanto, da non "diffondersi" verso altri soggetti abitanti nelle

costruzioni limitrofe. Tale rilevante dubbio, non compreso dal giudice del merito per evidente difetto di inquadramento della fattispecie in diritto, non risulta minimamente sciolto nel percorso argomentativo della decisione. Anzi, viene indicata l'esistenza, in merito al tema della percezione "esterna" dei rumori (per lo più procurati dagli avventori del bar) di un "contrasto dichiarativo" (senza meglio descrivere le fonti di riferimento) che il giudicante tuttavia ritiene superato, in modo non adeguato, dai contenuti delle verifiche operate all'interno del medesimo edificio e nelle abitazioni delle persone offese. Ciò realizza una tecnica argomentativa non rispettosa del dovere di completezza della motivazione (su cui si veda Sez. 4, n. 14732 del 1.3.2011, Molinaro, Rv 250133 nonché Sez. 1, n. 25117 del 14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167) oltre ad eludere, sostanzialmente, il confronto con la valenza dimostrativa degli elementi a discarico acquisiti (con violazione dello stesso "modello normativo" di cui all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) ed evidenziati in modo ampio nell'intero ricorso. La contraddittorietà circa la "percezione esterna" dei rumori è infatti un dato che, lungi dall'essere superato dai documenti in atti, acuisce il dubbio circa la ricorrenza - in concreto - di quella idoneità del rumore a diffondersi oltre il suo luogo di stretta "produzione" e doveva essere pertanto sciolta attraverso l'approfondimento delle verifiche o dare luogo all'applicazione della regola decisoria di cui all'art. 533 c.p.p., comma 1 (affermazione della penale responsabilità solo ove gli elementi raccolti risultino tali da superare ogni ragionevole dubbio). I rilevati vizi della decisione, sia motivazionali che di inquadramento in diritto, conducono all'annullamento senza rinvio della decisione medesima perchè il fatto non sussiste. Gli altri motivi restano assorbiti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2014

4 – FUMI – emissioni in atmosfera

Fumi di pizzeria penalmente rilevanti

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-12-2012) 06-05-2013, n. 19437

Il Tribunale ha affermato come l'emissione di gas e vapori proseguisse con caratteristiche olfattive moleste, nonostante le opere di adattamento poste in essere dall'imputato B.V. E., gestore della pizzeria. La affermazione del Tribunale, confortata dalle risultanze compendiate nella testimonianza del responsabile tecnico incaricato della installazione dell'apparecchiatura ACT/X non lascia adito a dubbi ed appare coerente con i dati probatori, oltre che esaustiva, proprio per la parte concernente l'intrinseca caratteristica "offensiva" di quella apparecchiatura, che aveva avuto il solo merito - evidenziato dal Tribunale - di attenuare, ma non elidere, le emissioni

Ecco la sentenza della cassazione:

1.1 Con sentenza del 12 aprile 2011 il Tribunale di Bari - per quanto qui di interesse - dichiarava B.D. e B.V. E., imputati del reato di cui agli artt. 110 e 674 cod. pen. "perchè, in concorso tra loro, mediante l'installazione di un'apparecchiatura denominata ACT/X destinata a filtrare e convogliare i fumi prodotti dal forno della pizzeria "(OMISSIS)" da loro gestita, apparecchiatura il cui sbocco è collocato sotto il balcone della stanza da letto degli anziani coniugi D.C.A. e C.N., provocavano l'emissione di gas, vapori o fumi fastidiosi all'olfatto e danno per la salute dei due anziani" fatti accertati il (OMISSIS) colpevoli del detto reato, condannandoli alla pena di Euro 200,00 di

ammenda ciascuno oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili ed assolvendoli, invece, dal reato di cui all'art. 650 cod. pen..

1.2 Il Tribunale, dopo aver riepilogato il contenuto della querela sporta dai coniugi D.C. - C., riteneva la sussistenza del contestato reato di getto pericoloso di cose (art. 674 cod. pen.) quale fattispecie di pericolo idonea, come tale - indipendentemente dal danno effettivo recato a terzi - a molestare gli stessi terzi: valorizzava, a tal fine, gli esiti della approfondita attività istruttoria espletata nel corso del dibattimento, evidenziando come nonostante i ripetuti tentativi da parte degli imputati di eliminare radicalmente i fumi e gas prodotti dalla pizzeria gestita dai due imputati, l'apparecchiatura da ultimo collocata non era riuscita ad eliminare definitivamente quelle moleste emissioni. Quanto all'apporto concorsuale di B.D., proprietario dei locali ove la pizzeria operava, gestita dal figliolo V.E., detto elemento veniva individuato dal Tribunale nella colpevole inerzia con la quale B.D. non aveva impedito la commissione materiale dell'illecito da parte del figlio, essendo peraltro il B.D., destinatario - al pari del figlio - del provvedimento emesso in sede civile ex art. 700 cod. proc. civ. con il quale si intimava ai due imputati l'interruzione di quella illecita condotta.

1.3 Proposto appello da parte dei due prevenuti, esso veniva convertito in ricorso da parte della Corte Distrettuale.

1.4 Con la detta impugnazione, proposta dai due prevenuti a mezzo del loro difensore di fiducia viene, in via preliminare, dedotta l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione asseritamente maturata il 14 maggio 2011.

1.5 Nel merito viene richiesta dal difensore l'assoluzione per insussistenza del fatto, anche al fine di paralizzare la richiesta di risarcimento gravida di conseguenze patrimoniali negative per i due imputati anche in considerazione dell'entità del risarcimento richiesto. A detta della difesa l'affermazione del Tribunale, secondo la quale l'installazione dell'apparecchiatura denominata ACT/X non aveva eliminato del tutto le immissioni moleste, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto come illustrate dal responsabile tecnico della società che aveva provveduto ad installare l'apparecchio e delle conclusioni rassegnate nella relazione tecnica redatta dal consulente chimico di parte. In ogni caso la difesa sottolinea come in base alle altre testimonianze assunte non è emersa alcuna prova del carattere effettivamente molesto delle immissioni. In ultimo, la difesa ricorda come in presenza di una attività imprenditoriale regolarmente autorizzata, nessun addebito sul piano soggettivo possa essere mosso ai due imputati e meno che mai all'imputato B.D., in quanto non autore materiale delle contestate immissioni.

1.6 Con memoria ex art. 611 cod. proc. pen. ritualmente depositata, la difesa, oltre a reiterare le censure proposte con l'atto originario di impugnazione, ha - in relazione alle disposte statuizioni civili - inteso ribadire la manifesta illogicità della decisione impugnata per non avere essa tenuto conto della piena conformità alle norme Europee in termini di compatibilità elettromagnetica, rumorosità e tutte dell'apparecchiatura ATC/X comprovata dal certificato di conformità.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che sostanzialmente basato - per la parte attinente al merito della impugnazione - su censure in fatto nella misura in cui si ricordano le risultanze delle testimonianze acquisite poste a base - secondo la prospettazione difensiva, di una alternativa ricostruzione del fatto improponibile in sede di legittimità.

2. Onde sgombrare il campo dalle questioni preliminari prospettate dalla difesa ed afferenti alla asserita, maturata prescrizione del reato, (reiterate con la memoria difensiva citata), osserva, anzitutto, questa Corte che la tesi difensiva di una prescrizione maturata per decorso del termine massimo comprensivo della proroga, pari ad anni quattro e mesi sei dalla data dell'accertamento è completamente destituita di fondamento: invero, tenuto conto della data di commissione dei fatti ((OMISSIS)) e degli effetti degli atti interruttivi del corso della prescrizione, il termine prescrizionale cui fare riferimento è quello di anni quattro prorogabile di 1/4 in coerenza con quanto previsto dalla L. n. 251 del 2005. La tesi difensiva perviene invece a conclusioni diverse indicando (implicitamente) quale norma di riferimento il previgente art. 157 cod. pen. del tutto inapplicabile *ratione temporis*.

2.1 Ma, a prescindere da tale errata conclusione, occorre ricordare il pacifico indirizzo di questa Corte secondo il quale il reato de quo costituisce fattispecie di natura permanente il cui momento

consumativo, in assenza di elementi significativi atti a provare la completa cessazione della condotta, coincide con la data di pronuncia della sentenza di primo grado. Illuminante, in questo senso, la pronuncia con la quale è stato condivisibilmente affermato che "La contravvenzione prevista e punita dall'art. 674 cod. pen., quando abbia per oggetto l'illegittima emissione di gas, di vapori, di fumi atti ad offendere o imbrattare o molestare le persone, connessa all'esercizio di attività economiche e legata al ciclo produttivo, assume il carattere della permanenza, non potendosi ravvisare la consumazione di definiti episodi in ogni singola emissione di durata temporale non sempre individuabile. Ne segue che, se la sentenza di primo grado abbia accertato la permanente attualità dell'attività produttiva in termini non diversi da quelli del momento della contestazione, quanto a strumenti della produzione, la permanenza nel reato deve ritenersi cessata solo con la pronuncia di detta sentenza, ed il termine prescrizione, di cui all'art. 158 cod. pen., comincia a decorrere dalla data di siffatta decisione" (Cass. Sez. 1[^] 10.8.1995 n. 9293, Zanforlini, Rv. 202403). Sulla medesima scia si colloca la giurisprudenza successiva che ha ribadito il carattere permanente del reato in parola (da ultimo Cass. Sez. 3[^] 27.1.2012 n. 19637, Ghidini, Rv. 252890).

3. Tanto precisato, e passando all'esame delle censure rivolte a contestare la affermazione di colpevolezza dei due imputati, si rileva che, in maniera completa ed esente da vizi logici oltre che aderente al materiale probatorio acquisito (ivi comprese le testimonianze), il Tribunale ha affermato come l'emissione di gas e vapori proseguisse con caratteristiche olfattive moleste, nonostante le opere di adattamento poste in essere dall'imputato B.V. E., gestore della pizzeria. La affermazione del Tribunale, confortata dalle risultanze compendiate nella testimonianza del responsabile tecnico incaricato della installazione dell'apparecchiatura ACT/X non lascia adito a dubbi ed appare coerente con i dati probatori, oltre che esaustiva, proprio per la parte concernente l'intrinseca caratteristica "offensiva" di quella apparecchiatura, che aveva avuto il solo merito - evidenziato dal Tribunale - di attenuare, ma non elidere, le emissioni.

3.1 Come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 674 cod. pen. - che costituisce tipica ipotesi di reato di pericolo concreto - è indispensabile l'attitudine concreta, e non meramente potenziale, della condotta, consistente nel gettare o versare qualcosa (gas, vapori, fumi, etc.) a molestare persone (e non le cose), (in termini, tra le tante, Cass. Sez. 3[^] 11.5.2007 n. 25175, Gagliardi e altro, Rv. 237137; v. anche Cass. Sez. 1[^] 27.3.2008 n. 16693, Polizzi, Rv. 240117 con riferimento al concetto di superamento del lite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ. la cui tutela costituisce la "ratio" della norma incriminatrice; in senso analogo Cass. Sez. 3[^] 14.7.2011 n. 34896, Ferrara, Rv. 250868; ancora Cass. Sez. 3[^] 12.2.2009 n. 15734, Schembri e altro, Rv. 243387 con riferimento, stavolta, alla mancata adozione di accorgimenti tecnici atti ad evitare le emissioni moleste in costanza di attività imprenditoriale regolarmente autorizzata; Cass. Sez. 3[^] 10.11.2005 n. 40846, Toscano, Rv. 232652, in cui viene evidenziata la responsabilità penale collegata esclusivamente alla realizzazione di una situazione di pericolo di offesa al bene protetto dalla norma).

3.2 Alla stregua di tali principi, certamente osservati dal Tribunale, le deduzioni contenute nella impugnazione non solo sono palesemente destituite di fondamento, soprattutto per quanto attiene al concetto della idoneità concreta a causare molestie ma ancor di più conseguenze negative, sul piano dell'attentato alla salute, derivanti dalla fuoriuscita di vapori e fumi, nonostante gli accorgimenti adoperati evidentemente ritenuti dal Tribunale inadeguati ad interrompere quel flusso negativo di emissioni moleste; ma si risolvono in censure in fatto, in quanto si sollecita questa Corte a dare una lettura alternativa dei fatti rispetto a quella effettuata, peraltro in modo corretto ed aderente ai risultati probatori, dal Tribunale.

4. Ugualmente e palesemente infondata anche la tesi relativa alla regolarità dell'attività commerciale quale circostanza esimente, in quanto, anche in presenza di una attività commerciale e produttiva regolare, il reato non viene di certo meno se le emissioni avvengono ugualmente e con effetti molesti (vds. Cass. Sez. 3[^] 34896/1 cit.). Conseguentemente risultano manifestamente infondate le censure contenute nella memoria difensiva in atti depositata nell'interesse dei ricorrenti.

5. In ordine, poi, al profilo dell'apporto concorsuale da parte di B.D., il motivo dedotto è palesemente inconsistente.

5.1 Come ricordato esattamente dal Tribunale, il reato contestato è di natura contravvenzionale e, conseguentemente, include, oltre il dolo, anche la colpa come elemento costitutivo del reato. Ora, quanto all'elemento soggettivo del reato riguardante B.V. E., gestore della pizzeria, il Tribunale l'ha esattamente individuato oltre che nella materiale emissione dei fumi, anche nella mancata adozione da parte dell'imputato di cautele atte ad impedire l'evento e degli accorgimenti tecnici necessari per interrompere definitivamente tali emissioni accorgimenti tecnici. Si afferma nella giurisprudenza di questa Corte che soltanto l'adozione da parte dell'imprenditore, con largo anticipo e con considerevole dispendio di risorse economiche, di appropriate tecnologie particolarmente qualificate per prevenire le immissioni moleste esclude la colpa (in termini, Cass. Sez. 1[^] 19.3.1996 n. 4880, P.G. in proc. Capari ed altri, Rv. 204635): il Tribunale, facendo leva sulla inidoneità delle apparecchiature installate dall'imputato dopo le querele sporte dalla parte civile, ha esattamente applicato il principio di diritto sopra menzionato, individuando un profilo di colpa ulteriore rispetto a quello originario connesso comunque all'emissione molesta in sé considerata.

5.2 Quanto all'apporto concorsuale di B.D., la circostanza che costui fosse soltanto il proprietario dei locali in cui opera la pizzeria del figlio, non lo poteva di certo esimere da responsabilità come esattamente osservato dal Tribunale, che, anche questa volta, ha fatto buon governo dei principi che regolano il concorso di persone nei reati contravvenzionali, individuando il profilo di responsabilità, nell'inerzia dimostrata nell'impedire la commissione dell'illecito, nonché nella preventiva consapevolezza - aggravata dallo stretto rapporto di parentela intercorrente con l'autore materiale della condotta illecita - della illiceità del comportamento di B.V.E. e, in ultimo, nell'essere egli stesso destinatario del provvedimento di urgenza emesso dal Giudice civile nell'ambito del ricorso per provvedimento di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. intentato dalle parti civili.

5.3 Oltre alla giurisprudenza richiamata dal Tribunale (Cass. Sez. 3[^] 7.11.1990 n. 16474, Polirreno, Rv. 186009) va menzionato un orientamento conforme che qualifica il concorso colposo dell'extraneus nella contravvenzione materialmente commessa dall'intraneus, secondo il quale il soggetto estraneo risponde ugualmente, ancorché privo della particolare qualificazione soggettiva prevista dalla norma penale, della contravvenzione materialmente commessa dal soggetto tenuto a compiere una determinata condotta per la qualificazione giuridica posseduta (Cass. Sez. 3[^] 24.6.1993 n. 9097, Spagnuolo ed altri, Rv. 195852).

6. Stante, allora, la manifesta infondatezza dei motivi, oltre che la esposizione di censure in fatto precluse nel giudizio di legittimità, il ricorso va dichiarato inammissibile.

7. Per mera completezza, tale inammissibilità vale anche a rendere manifestamente infondata la tesi della estinzione del reato per prescrizione (peraltro non maturata per le specifiche ragioni dianzi esposte), nel senso che, anche a voler ammettere, per mera ipotesi scolastica, il maturarsi del termine, nell'ipotesi in cui ciò sia avvenuto dopo la sentenza impugnata, l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p., non potendo considerarsi formato un valido rapporto di impugnazione (Cass. SS. UU 22.11.2000 n. 32; Cass. Sez. 2[^] 20.11.2003 n. 47383; Cass. Sez. 4[^] 20.1.2004 n. 18641).

8. Segue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento - trovandosi entrambi in colpa nell'aver dato causa alla inammissibilità - della somma - ritenuta congrua - di Euro 1.000,00 ciascuno alla cassa delle Ammende.

8.1 I ricorrenti vanno, altresì, condannati alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi Euro 2.600,00 oltre IVA ed accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione

delle spese della costituita parte civile sostenute in questo grado che liquida in Euro 2.600,00 per compenso oltre IVA ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2013

Rifiuti: gestione in forma ambulante.

Si affronta, infine, un argomento di forte interesse per la polizia locale : **il commercio ambulante di rottami ferrosi**. Si riportano due sole sentenze della Suprema Corte dell'anno 2013 , le quali, in sintesi, chiariscono la problematica.

Cass. pen. Sez. III, 22-03-2013, n. 13729

Il giudice di merito, mediante un esame analitico ed esaustivo delle risultanze processuali, ha accertato che C.A. - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - effettuava mediante un proprio ciclomotore marca Piaggio tg (OMISSIS), attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (rottami ferrosi) prodotti da terzi e abbandonati sulla pubblica via. Al C. non si applicava la causa di non punibilità, D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 266, comma 5, (ossia svolgimento di attività di raccolta di rifiuti in forma ambulante), trattandosi di soggetto non iscritto alla Camera di Commercio e non munito di partita IVA (vedi sentenza impugnata pagg. 1, 2).

Ecco la sentenza della Cassazione:

1. Il Tribunale di Genova con sentenza emessa il 24/01/2011, dichiarava C.A., colpevole del reato di cui al D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, art. 256, comma 1, lett. a), - per aver effettuato attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (rottami ferrosi) prodotti da terzi ed abbandonati sulla pubblica via; fatti commessi sino al 29/06/2009 - e lo condannava alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda.
2. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo censure varie violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e).
- 2.1. In particolare il ricorrente esprimeva che nella fattispecie non ricorreva la punibilità dello stesso, trattandosi di attività di trasporto rifiuti in forma ambulante, D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 266, comma 5. Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
- 1.1. Il giudice di merito, mediante un esame analitico ed esaustivo delle risultanze processuali, ha accertato che C.A. - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - effettuava mediante un proprio ciclomotore marca Piaggio tg (OMISSIS), attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (rottami ferrosi) prodotti da terzi e abbandonati sulla pubblica via. Al C. non si applicava la causa di non punibilità, D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 266, comma 5, (ossia svolgimento di attività di raccolta di rifiuti in forma ambulante), trattandosi di soggetto non iscritto alla Camera di Commercio e non munito di partita IVA (vedi sentenza impugnata pagg. 1, 2).
2. Le censure dedotte nel ricorso sono meramente ripetitive di quanto esposto in sede di merito e già valutato esaustivamente dal Tribunale. Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito.
3. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da C.A. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2013

Cass.Pen. Sez. III, 03-05-2013, n. 19111

L'applicazione della disciplina derogatoria in materia di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate in forma ambulante non può prescindere dal contenuto letterale dell'art. 266, comma 5 d.lgs. 152\06 e, segnatamente, dell'ultima parte della disposizione, laddove l'esonero dall'osservanza della disciplina generale è chiaramente circoscritta ai soli rifiuti che formano oggetto del commercio del soggetto abilitato. La verifica del settore merceologico entro il quale il commerciante è abilitato ad operare deve essere pertanto oggetto di adeguata verifica, così come la riconducibilità del rifiuto trasportato con l'attività autorizzata. E' peraltro evidente che l'attività espletata resta sottratta alla disciplina generale dei rifiuti avendo il legislatore considerato la minima pericolosità per la salute e per l'ambiente di un'attività pacificamente riconducibile a quella dei c.d. robivecchi. Per tale ragione deve invece escludersi che la disciplina in esame possa essere utilizzata per legittimare attività diverse che richiedono, invece, il rispetto delle disposizioni di carattere generale.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALFREDO TERESI - Presidente

Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere

Dott. LUCA RAMACCI

Dott. ELISABETTA ROSI

Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MIFIALACHE GHEORGHE N. IL 31/08/1977

avverso l'ordinanza n. 24/2012 TRIB. LIBERTA' di FERMO, del
07/11/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Udit i difensori Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Fermo, con ordinanza del 7.11.2012, ha rigettato la richiesta di riesame, presentata nell'interesse di **Gheorghe MIHALACHE**, avverso il decreto emesso in data 17.10.2012 dal Pubblico Ministero, il quale convalidava il sequestro di un autocarro Fiat Ducato di proprietà del MIHALACHE e condotto da altro soggetto, ipotizzandosi il reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152\06 per l'effettuazione, in assenza di valido titolo abilitativo, del trasporto di ql. 13,40 di rifiuti speciali non pericolosi classificati con i codici CER 20 01 36 e 20 01 28. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce violazione di legge, rivendicando l'applicabilità, nei suoi confronti, del disposto dell'art. 266, comma 5 d.lgs. 152\06 in quanto soggetto abilitato allo

svolgimento di attività di raccolta e trasporto rifiuti in forma ambulante in forza di autorizzazione rilasciatagli dal comune di residenza e di iscrizione nell'apposito registro istituito presso la Camera di commercio di Fermo. Aggiunge che la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'applicabilità della disposizione richiamata era nella disponibilità del Tribunale il quale, però, non l'avrebbe considerata, venendo meno ad una valutazione certamente non estranea alle specifiche competenze del giudice del riesame. Osserva, altresì, che il Tribunale più volte confonde il sequestro probatorio con la misura cautelare reale del sequestro preventivo e che il vincolo sul mezzo di trasporto non sarebbe giustificato dalle esigenze di qualificazione ed analisi di quanto trasportato, con la conseguenza che il provvedimento impugnato sarebbe privo di motivazione in punto di esigenze probatorie. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è solo in parte fondato

Il quinto comma dell'art. 266 d.lgs. 152\06 stabilisce che *«le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio»*.

Tale disposizione, che sostanzialmente riproduce il contenuto dell'articolo 58, comma 7-*quater* dell'abrogato D.Lv. 22\97, è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, effettuata da soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività in forma ambulante, non prevede l'iscrizione all'albo dei gestori dei rifiuti, con conseguente esclusione della configurabilità del reato di illecito trasporto sul presupposto che essa faccia riferimento a titoli abilitativi disciplinati da altre leggi statali, in quanto la normativa generale sui rifiuti non prevede specifici istituti di abilitazione all'attività di raccolta e trasporto in forma ambulante (Sez. Ili n. 1287, 13 settembre 2005; v. anche Sez. Ili n. 28366, 8 agosto 2006; Sez. Ili n. 20249, 14 maggio 2009). Si è tuttavia precisato che tale attività deve comunque essere effettuata previo conseguimento del titolo abilitativo attraverso l'iscrizione presso la camera di commercio ed i successivi adempimenti amministrativi (Sez. Ili n. 28366\06 cit.)

e che il soggetto che la esercita, oltre al possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante, deve trattare rifiuti che formano oggetto del suo commercio (Sez. Ili n. 20249\09 cit.). I principi appena richiamati sono stati oggetto di successiva conferma (Sez. Ili n. 25352, 27 giugno 2012; Sez. Ili n. 27290, 10 luglio 2012). Le richiamate decisioni, nel considerare il titolo abilitativo legittimante il commercio ambulante, ricordano che la normativa di riferimento è quella contemplata dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 che ha riformato la disciplina relativa al settore del commercio.

4. Tali principi, che anche il ricorrente richiama, sono senz'altro condivisibili, pur dovendosi formulare alcune precisazioni. Il contenuto dell'art. 266, comma 5 d.lgs. 152\06, come si è già detto, ripropone analoga previsione contemplata dalla disciplina previgente, ma inserita nel d.lgs. 22\97 ad opera della legge 9 dicembre 1998, n. 426, in vigore dal 29.12.1998, successivamente, quindi, all'entrata in vigore del d.lgs. 114\98 (9.5.1998) ed emanata considerando, evidentemente, le disposizioni che già a quel tempo disciplinavano il commercio ambulante cui deve aggiungersi, per completezza, anche l'art. 121 TULPS il quale, per lo svolgimento di alcuni *«mestieri girovaghi»* prevedeva l'iscrizione in un apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.

Ciò posto, pur rilevandosi che il d.lgs. 152\06, fin dalla sua emanazione, ha presentato non pochi problemi di coordinamento interno e con altre disposizioni vigenti, ripetutamente posti in evidenza dalla dottrina e dalla giurisprudenza, non sembrano esservi elementi per dubitare che, nella formulazione del menzionato art. 266, comma 5 ed in occasione dei numerosissimi ed, in alcuni casi, significativi interventi modificativi, si sia tenuto conto del necessario raccordo con l'attuale disciplina del commercio che deve essere effettuato nella concreta applicazione della richiamata disposizione, nonché della parziale abrogazione dell'art. 121 TULPS ad opera dell'art. 6, lett. b) d.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

5. Tenendo dunque presente quanto stabilito dal d.lgs. 114\98, dovrà farsi in primo luogo riferimento alla definizione, contenuta nell'art. 4, comma 1, lett. b) di *«commercio al dettaglio»*, descritto come *«l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto*

proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale».

La disciplina astrattamente applicabile sarà, poi, quella regolata dal Titolo X, relativo al commercio al dettaglio su aree pubbliche, queste ultime definite, dall'art. 27, comma 1, lett. b), come «*le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico*».

L'attività commerciale esercitarle sarà, inoltre, quella indicata dall'art. 18, comma 1, lett. b) e, cioè, quella che può essere svolta «*su qualsiasi area purché in forma itinerante*» e soggetta all'autorizzazione di cui al successivo comma 4, rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

Dal tenore delle disposizioni sommariamente richiamate appaiono di tutta evidenza le difficoltà di ricondurre alle attività da queste disciplinate quelle di cui si occupa l'art. 266, comma 5 d.lgs. 152\06, ma ciò non autorizza certo interpretazioni finalizzate ad una forzata estensione dell'ambito di operatività della disciplina dettata dal d.lgs. 114\98, che risulta compiutamente definita, né di quella dell'art. 266, comma 5 d.lgs. 152\06 che, riguardando la materia dei rifiuti, richiede una lettura orientata all'osservanza dei principi generali comunitari e nazionali e, prevedendo un'esclusione dal regime generale dei rifiuti, impone sicuramente un'applicazione restrittiva.

6. L'applicazione della disciplina derogatoria in esame non può dunque prescindere dal contenuto letterale dell'art. 266, comma 5 d.lgs. 152\06 e, segnatamente, dell'ultima parte della disposizione, laddove l'esonero dall'osservanza della disciplina generale è chiaramente circoscritta ai soli rifiuti che formano oggetto del commercio del soggetto abilitato. La verifica del settore merceologico entro il quale il commerciante è abilitato ad operare deve essere pertanto oggetto di adeguata verifica, così come la riconducibilità del rifiuto trasportato all'attività autorizzata.

E' peraltro evidente che l'attività espletata resta sottratta alla disciplina generale dei rifiuti avendo il legislatore considerato la minima pericolosità per la salute e per l'ambiente di un'attività pacificamente riconducibile a quella dei c.d. robivecchi. Per tale ragione deve invece escludersi che la disciplina in esame possa essere utilizzata per legittimare attività diverse che richiedono, invece, il rispetto delle disposizioni di carattere generale. Va inoltre ricordato che, vertendosi, come si è detto, in tema di disciplina eccezionale e derogatoria rispetto alla quella ordinaria in tema di rifiuti, l'onere della prova sul verificarsi delle condizioni fissate per la liceità della condotta grava su chi ne invoca l'applicazione, come si è più volte affermato con riferimento anche ad altre situazioni, come ad esempio quelle relative al deposito temporaneo, sempre ricordando l'applicabilità del principio in tutti i casi in cui venga invocata, in tema di rifiuti, l'applicazione di disposizioni di favore che derogano ai principi generali (Sez. Ili n. 15680, 23 aprile 2010; Sez. Ili n. 21587, 17 marzo 2004; Sez. Ili n. 30647, 15 giugno 2004). E' poi evidente che il giudice del merito ha il potere ed il dovere di verificare in concreto la efficacia e validità del titolo abilitativo eventualmente esibito. Inoltre, la natura personale del suddetto titolo, desumibile dalla disciplina d'anziché richiamata, che presuppone il possesso di determinati requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio, implica una ulteriore verifica, nel caso in cui detta attività non sia svolta direttamente da colui che vi è abilitato, finalizzata alla corretta individuazione del rapporto effettivamente intercorrente tra i diversi soggetti.

7. Date tali premesse, deve rilevarsi che, nel caso in esame, l'ordinanza impugnata presenta alcuni aspetti censurabili. Il Tribunale, dopo aver dato atto delle argomentazioni sviluppate dalla difesa in ordine al possesso del titolo abilitativo al commercio ambulante e la conseguentemente asserita legittimità del trasporto, osserva che i principi che la stessa difesa richiama, menzionando la decisione n.20249\09 di questa Corte, in precedenza citata, non sarebbero conferenti in quanto riferiti al reato previsto dall'art. 51 d.lgs. 22\97 ora abrogato dall'entrata in vigore del d.lgs. 152\06, non considerando, però, il reato di illecita gestione è rimasto sostanzialmente immutato e richiamando il contenuto di altra decisione di questa Corte (n. 27290\12) pure in precedenza menzionata. Limitandosi a tale osservazione, tuttavia, i giudici del riesame non hanno in definitiva affrontato la questione nodale sollevata dal ricorrente sulla liceità o meno dell'attività svolta dall'indagato. Si sarebbe dovuto invero valutare, sulla base della documentazione che il ricorrente assume presente in atti, se astrattamente ricorrevano o meno i

presupposti di applicabilità dell'art. 266, comma 5 d.lgs. 152\06 come in precedenza delineati. Il provvedimento impugnato prescinde del tutto da tale valutazione e neppure considera che, risultando che il mezzo in sequestro era condotto da soggetto diverso dal proprietario che assume di essere debitamente autorizzato all'espletamento dell'attività, quest'ultimo avrebbe dovuto documentare anche l'esistenza di un collegamento tra l'attività autorizzata e quella in concreto espletata (in ricorso viene fatto generico riferimento ad una delega di esecuzione). Tale situazione evidenzia come il provvedimento impugnato sia sostenuto, sul punto, da una motivazione meramente apparente che giustifica l'annullamento con rinvio. Priva di rilievo risulta, invece, la censura afferente alla asserita confusione, da parte del Tribunale, tra il sequestro probatorio e la misura cautelare del sequestro preventivo, atteso che dai richiami alle disposizioni codicistiche e da altri concreti riferimenti alla vicenda processuale non vi è alcun dubbio che i giudici, pur incorrendo nel lapsus evidenziato, si riferiscono evidentemente al sequestro probatorio, rispetto al quale viene compiutamente indicata, seppure in maniera sintetica, la sussistenza dei presupposti di applicabilità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Fermo

Così deciso in data 9.4.2013

AUA – Autorizzazione Unica Ambientale –

COS'È L'AUA. L'Autorizzazione unica ambientale è il provvedimento istituito dal Dpr 13 marzo 2013, n. 59 e rilasciato su istanza di parte che incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore (come il Dlgs 152/2006). Il Dpr individua un nucleo base di sette autorizzazioni che possono essere assorbite dall'Aua, alle quali si aggiungono gli altri permessi eventualmente individuati da fonti normative di Regioni e Province autonome.

CHI LA PUÒ CHIEDERE. Possono richiedere l'AUA le piccole e medie imprese come definite dal Dm 18 aprile 2005 e gli impianti non soggetti alla disciplina dell'AIA (Autorizzazione integrata ambientale). **A CHI SI CHIEDE.** La domanda deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) che la inoltra per via telematica all'Autorità competente per la procedura. Trascorsi 30 giorni senza richiesta di integrazioni, la domanda si intende regolarmente presentata.

QUANDO CHIEDERLA. La richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l'aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati nell'articolo 3 del regolamento (e di quelli eventualmente individuati dagli enti locali). È fatta salva la possibilità per i gestori degli impianti di non ricorrere all'AUA in caso di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza al Suap.

QUANDO NON SI PUÒ CHIEDERLA. Se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la Via sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale, l'AUA non può essere richiesta. In caso di sottoposizione del progetto a "verifica di assoggettabilità" a VIA, occorre che la verifica si sia conclusa con un decreto negativo per poter procedere con l'AUA.

IL MODELLO. Con un decreto ministeriale sarà approvato un modello-tipo per la richiesta dell'AUA. Nelle more la domanda deve essere presentata al Suap corredata da tutti i documenti richiesti dalle norme di settore in relazione ai vari provvedimenti che il soggetto richiede.

TEMPI E COSTI. Se l'AUA sostituisce atti ambientali per i quali la conclusione del procedimento è inferiore o pari a 90 giorni, l'Autorità competente adotta il provvedimento finale entro 90 giorni e lo trasmette al Suap che rilascia il titolo. Resta ferma la possibilità di indire la conferenza dei servizi o l'obbligo se previsto dalla legge. Se l'AUA sostituisce titoli abilitativi ambientali per i quali la conclusione del procedimento è superiore a 90 giorni, il Suap indice entro 30 giorni la conferenza dei servizi. L'Autorità competente adotta l'AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, salve integrazioni. Le spese e i diritti sono quelli previsti per i vari provvedimenti più eventuali diritti di istruttoria. La somma totale dei costi istruttori però non può superare la somma totale di quello il soggetto già pagava per i vari titoli oggetto dell'AUA prima dell'entrata in vigore della disciplina.

DURATA E RINNOVO. L'AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006) i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

FAC SIMILE DI DOMANDA AUA PER RUMORE IN ESERCIZIO PUBBLICO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(ex Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Ai soli fini dell'ottemperanza alle disposizioni normative in materia di tutela dall'inquinamento acustico

Il/La sottoscritto/a
nato/a a (.....) il/...../.....,
Cittadinanza residente a (.....)
in Via/Piazza n. CAP

riquadro da compilare in caso di presentazione da parte di società e simili

in qualità di e,
della società
con sede legale a
in Via/Piazza n. CAP

ai fini dell'avvio dell'attività sita in:

Via/Piazza n con insegna

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 consapevole che, come previsto dall'art. 75 della medesima norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

consapevole inoltre delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità, che:

A. all'interno del pubblico esercizio non sono installati e non vengono utilizzati impianti di diffusione sonora di qualsiasi natura e/o non vengono svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

(ai sensi del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" il titolare del pubblico esercizio **non è tenuto a predisporre la Documentazione di previsione di impatto acustico**)

B. all'interno del pubblico esercizio sono installati impianti di diffusione sonora, utilizzati per la sola riproduzione di musica registrata con mezzo meccanico nelle seguenti condizioni:

(ai sensi di quanto indicato al punto A) dell'appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi, allegata al documento

“Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di
2/3

valutazione previsionale del clima acustico” approvato conprovvedimenti regionali, il titolare del pubblico esercizio può avvalersi della presente dichiarazione sostitutiva e non è tenuto a predisporre la Documentazione di previsione di impatto acustico redatta da Tecnico competente in acustica ambientale).

BARRARE IL CASO CORRISPONDENTE

Le condizioni elencate in ciascun caso devono essere tutte rispettate .

B.1)

- Apertura dopo le 6:00.
- Chiusura non oltre le 22:00.
- Non viene effettuato DJ Set.
- Non viene effettuata musica Live.
- Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
- Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.

B.2)

- Strutturalmente NON connesso con edifici all'interno dei quali vi siano delle residenze.
- Situato a più di 50 m da residenze.
- Non viene effettuato DJ Set.
- Non viene effettuata musica Live.
- Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
- Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.

B.3)

- Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva superiore a 50 watt e assenza di subwoofer.
- Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
- Non viene effettuato DJ Set.
- Non viene effettuata musica Live.
- Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
- Assenza di impianti di trattamento dell'aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell'aria installato in ambiente esterno, dotato di certificazione di emissione massima ad 1 metro di distanza non superiore a 50 dB(A).
- Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con capienza massima di 12 persone e fruibile non oltre le ore 24:00.

C. all'interno del pubblico esercizio sono installati e vengono utilizzati impianti di diffusione sonora per la sola riproduzione di musica registrata con mezzo meccanico, in condizioni non rientranti nel precedente punto B, e/o vengono svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, pertanto, allega Documentazione di previsione di impatto acustico (copia conforme su supporto informatico), redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale, conformemente a quanto indicato al punto B) dell'appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi dell'articolo, allegata al documento “Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico” approvato con provvedimenti regionali

Dichiara altresì:

l C.1 il NON utilizzo di un'area esterna per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia essa su suolo pubblico che privato.

l C.2 l'utilizzo di un'area esterna per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia essa su suolo pubblico che privato, oggetto di valutazione nell'allegata Documentazione di previsione di impatto acustico.

Di essere consapevole che, nel caso di successive modifiche delle condizioni di esercizio sopra dichiarate, quali: l'installazione o la variazione di potenza degli impianti di diffusione sonora di qualsiasi natura, lo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali,

la variazione di orario di utilizzo degli impianti oltre l'orario di riferimento diurno (dalle 06,00 alle 22,00), l'utilizzo di un'area esterna, sia essa su suolo pubblico che privato, è necessario presentare la seguente

documentazione al competente Ufficio del Settore Politiche Ambientali ed Energetiche :

per pubblici esercizi che, a seguito delle modifiche, rientrano nei casi previsti al punto B:
_ Comunicazione di modifica delle condizioni di esercizio;

_ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le nuove condizioni di esercizio;

per i pubblici esercizi che, a seguito delle modifiche, rientrano nei casi previsti al punto C:

_ Comunicazioni di modifica delle condizioni di esercizio e contestuale istanza di rilascio del "Nulla osta allo svolgimento dell'attività di pubblico esercizio, ai soli fini della tutela dall'inquinamento acustico";

_ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le nuove condizioni di esercizio

Nel caso di modifica delle condizioni dichiarate al precedente punto **C.1** alla nuova dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere allegata copia del Nulla osta precedentemente rilasciato.

_ Documentazione di previsione di impatto acustico

(copia conforme su supporto informatico), redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale, conformemente a quanto indicato al punto B) dell'appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi dell'articolo, allegata al documento "Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico" approvato conprovvedimenti regionali

L'esercizio dell'attività nelle nuove condizioni dichiarate è autorizzato solo dopo il rilascio del relativo Nulla osta da parte del competente Ufficio del Settore Politiche Ambientali ed Energetiche.

Città...../...../.....

Firma

LE ORDINANZE DEI SINDACI

In materia di ordinanza il Sindaco, nella sua duplice veste, ha il potere di adottare sia ordinanze ordinarie che contingibili urgenti in materia di contenimento del rumore, di obbligo di rientro nei parametri degli scarichi, di rimozione dei rifiuti, di limitazione di emissioni in atmosfera.

Si riporta una sola sentenza che affronta il caso :

Autorità : T.A.R. Trento , Trentino-Alto Adige

Data: 29 gennaio 2014 , n. 19

1. La Società ricorrente gestisce il locale **pubblico** denominato "Bar Revolution" ubicato in via Nazionale nel centro del Comune di Strembo. L'**esercizio** è in attività dal 1° febbraio 2013 con orario dalle ore 9.00 del mattino alle ore 2.00 di notte.

In data 13 febbraio 2013 il gestore ha ricevuto la notificazione dell'**ordinanza** sindacale contingibile e urgente che ha ordinato lo spegnimento della musica alle ore 22.00 sino ad avvenuta limitazione dell'impianto di amplificazione sonora mediante l'installazione di un apposito limitatore acustico o di un compressore dinamico dei livelli. Il provvedimento è stato dichiaratamente adottato per al fine di "*porre rimedio al fenomeno di inquinamento acustico ... per tutelare l'integrità psico-fisica di soggetti a rischio quali i portatori di conclamate patologie*".

2. Con il presente ricorso la Società Rubinelli ha impugnato detta **ordinanza**, precisamente indicata in epigrafe, chiedendone l'annullamento sulla base del seguente articolato motivo di diritto:

- violazione dell'art. 9 della legge 26.10.1995, n. 447, e dell'art. 54 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267; insussistenza dei presupposti per l'emanazione di un'**ordinanza** contingibile e urgente; motivazione perplessa, contraddittoria ed errata; difetto di istruttoria; violazione dell'art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, per l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento; illegittimità della prescrizione relativa all'imposizione di un limitatore acustico.

La ricorrente, oltre a lamentare la violazione delle norme poste a presidio della partecipazione procedimentale, denuncia carenza di istruttoria posto che il provvedimento è stato adottato a seguito di un unico esposto giunto all'Amministrazione l'11 febbraio e di una relazione medica prodotta il successivo 12 febbraio, ossia lo stesso giorno in cui l'**ordinanza** è stata redatta. L'asserito recepimento...

Diritto

1. Le censure dedotte in ricorso non sono fondate.

2a. Il **Sindaco** del Comune di Strembo ha richiamato nell'**ordinanza** impugnata, e ha dichiarato di far uso del relativo potere, l'art. 32 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L (cfr., art. 18 della l.r. 4.1.1993, n. 1), il quale prevede che il **Sindaco** possa adottare provvedimenti motivati, e rispettosi dei principi generali dell'ordinamento giuridico, di natura contingibile ed urgente in materia di sanità ed igiene *"al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini"*.

2b. Inoltre, anche l'art. 9 della legge quadro sull'inquinamento acustico 26.10.1995, n. 447, affida al **Sindaco**, qualora sia richiesto *"da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica"*, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti per *"ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività"* rumorose.

3a. La giurisprudenza è concorde nell'affermare che il **Sindaco** può ricorrere motivatamente a detto particolare strumento unicamente al fine di fronteggiare con immediatezza sia una situazione di natura eccezionale ed imprevedibile (in attesa dell'adozione delle misure ordinarie), sia una condizione di pericolo imminente al momento dell'adozione dell'**ordinanza**, indipendentemente dalla circostanza che la situazione di emergenza fosse sorta in epoca antecedente. Indispensabile, comunque, è sempre la sussistenza, l'attualità e la gravità del pericolo, cioè il rischio concreto di un danno grave e imminente (cfr., in termini, Cass. Civ., Sez. Un., 17.1.2002, n. 490; Consiglio di Stato, sez. V,...